133 - Ed. 04/2019 -



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791



## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente articolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **Dati Personali** e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

L'Assicuratore e le società del gruppo Coface si impegnano a proteggere i **Dati Personali** come previsti dalle relative leggi e dai regolamenti europei, in particolare nel novero di quanto garantito dalla normativa GDPR. Come parte del gruppo Coface, l'Assicuratore è interessato ad applicare a beneficio dei Coobbligati le disposizioni in tema di **Dati Personali**. In considerazione di quanto sopra, i Coobbligati vengono informati delle seguenti disposizioni a tutela dei **Dati Personali** forniti per la formalizzazione ed esecuzione del presente contratto.

1. I Dati Personali forniti in esecuzione del presente contratto possono essere utilizzati ai fini regolamentari, per la gestione del contratto, nonché per gli interessi legittimi dell'Assicuratore. A tal fine, i Dati Personali dei Coobbligati saranno trattati in base a quanto previsto, rispettivamente, dall'Articolo 6(1)(b) e 6(1)(c) della normativa GDPR e al fine dei legittimi interessi commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR. Per le finalità sopra esposte e per le esigenze di valutazione del credito, gestione del credito, assicurazione del credito, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e finanziamento, nonché attività commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, così come ai fini di eventuali nuove attività o attività sviluppate da qualsiasi singola unità dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, i Dati Personali forniti potranno essere trattati e utilizzati da - e trasferiti ad - altre società e/o partners del gruppo Coface, ove possibile anche al di fuori dell'Unione Europea. I Dati Personali potranno altresì essere trattati ed utilizzati da riassicuratori dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, da altre compagnie di assicurazione, broker e fornitori terzi che prestano servizi di IT e infrastrutture, servizio clienti, servizi di invio e-mail, auditing e altri servizi, esperti e consulenti terzi, inclusi consulenti legali, consulenti fiscali o revisori contabili o altri soggetti, così come espressamente concordato con i Coobbligati o come richiesto o consentito ai sensi della normativa applicabile. Per garantire un livello adeguato di protezione dei Dati Personali dei Coobbligati, qualora trasferiti a soggetti situati al di fuori dell'UE o dello SEE, l'Assicuratore sottoscriverà accordi con tali soggetti che includeranno, ove possibili, le clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'Articolo 46(2)(c) della normativa GDPR. Una copia di tali accordi può essere ottenuta dal Responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** dei Coobbligati saranno conservati per il tempo necessario in ragione delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 10 anni per l'esercizio dei diritti relativi al contratto. I **Dati Personali** saranno conservati anche successivamente alla durata del rapporto contrattuale per la durata di eventuali controversie pendenti o per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali o per un periodo non inferiore a 10 anni dallo svincolo della polizza. Saranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni anche i dati raccolti per l'emissione di una polizza, benchè successivamente non formalizzata. I **Dati Personali** di altri soggetti, inclusi i **Dati Personali** dei debitori, saranno trattati sulla scorta di quanto previsto agli Articoli 6(1)(b), 6(1)(c) e 6(1)(f) della normativa GDPR e saranno archiviati per i medesimi periodi di conservazione sopra indicati.

2. In qualità di interessato, i Coobbligati avranno diritto, alle condizioni previste dalla normativa GDPR e da qualsivoglia specifica legge o regolamento, di richiedere la revisione, correzione, aggiornamento, modifica, soppressione, limitazione o cancellazione di qualsiasi Dato Personale precedentemente fornito o di richiedere di ricevere una copia elettronica dei **Dati Personali** per trasmetterli ad altra società nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia consentito dalla legge applicabile.

I Coobbligati potranno esercitare ciascuno dei diritti di cui sopra contattando il Responsabile della protezione dei dati del gruppo Coface, incaricato del servizio di protezione dei **Dati Personali**, al seguente indirizzo e-mail:

coface\_dpo@coface.com

o al seguente indirizzo:

Data Protection Office/Group Compliance Department 1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES



seguente casella



Il Responsabile della protezione dei dati risponderà alla richiesta in conformità con la legge applicabile.

In caso di irregolarità, i soggetti i cui **Dati Personali** saranno trattati ai sensi del presente articolo avranno il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 57, paragrafo 1, lettera f) della normativa GDPR.

L'Autorità di vigilanza competente è:

Commission nationale de l'informatique et des libertés indirizzo: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 numero di telefono: +33 01 53 73 22 22

Il <u>Titolare del Trattamento</u> dei **Dati Personali** elaborati per tutti gli scopi sopra indicati è <u>Compagnie Française d'Assurance</u> Pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale Via Lorenteggio 240, 20147 Milano.

3. L'Assicuratore può utilizzare i **Dati Personali** forniti per finalità di promozione, ad esempio per informare relativamente a nuovi prodotti o prodotti delle società del gruppo Coface o in merito a cambiamenti di prodotti esistenti. I **Dati Personali** dei Coobbligati non saranno venduti a terze parti per campagne marketing, senza il previo consenso dei Coobbligati medesimi. Inoltre, i Coobbligati hanno diritto di contestare in qualsiasi momento l'utilizzo dei propri **Dati Personali** per finalità di marketing, contattando il servizio indicato al paragrafo precedente, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** dei Coobbligati per tale finalità.

I Coobbligati potranno essere contattati telefonicamente e/o via e-mail per finalità marketing relative ai prodotti e servizi dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** dei Coobbligati saranno trattati per finalità marketing dell'Assicuratore in base al suo consenso, fino a che il medesimo non sia revocato. Il consenso dei Coobbligati è volontario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, e i Coobbligati avranno il diritto di opporsi al trattamento dei propri **Dati Personali** per queste finalità, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** per tale finalità.

I Coobbligati potranno esercitare i propri diritti inviando una e-mail a:

## coface\_dpo@coface.com

Nel caso in cui i Coobbligati non desiderino ricevere offerte di marketing dall'Assicuratore e dai suoi partner, barrare la

Con l'autorizzazione ad essere contattati telefonicamente e/o via e-mail, l'Assicuratore tratterà i **Dati Personali** di contatto dei Coobbligati (i.e. nome, cognome, sesso, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono fisso e mobile) per le finalità marketing dell'Assicuratore, che rientrino nei suoi ragionevoli interessi commerciali nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR.

4. I Coobbligati dovranno fornire ai **soggetti interessati** le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.



#### POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

#### PREMESSO CHE:

- 1) Con Autorizzazione Dirigenziale Raccolta Generale n° 2562 del 31/03/2022 fasc. n 9.9/2009/1985 avente oggetto il riesame con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Regione Lombardia n. 12115 del 18.10.2007 e s.m.i., la Ditta FER-OL-MET SRL con sede in VIA DELLA PACE N. 20 SAN GIULIANO MILANESE (MI) C.F. 05898040158 (in seguito denominata **Contraente**) è stata autorizzata alla gestione dell'installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) Via della Pace n. 20 ai sensi del D.lgs 152/06.
- 2) A garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), la Ditta FER-OL-MET SRL è tenuta a presentare alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 717.300,37 (Euro SETTECENTODICIASSETTEMILATRECENTO/37 #);
- 3) Con d.g.r.19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criteri, le modalità, e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio dell'attività disciplinate dall'art. 27,28 e 31 del D.Lgs 22/97 ora artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs 152/06 nonché del D.Lgs. 36/03;
- 4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria;
- 5)La presente polizza annulla e sostituisce la precedente polizza n. 2188967 del 14/11/2017 che deve pertanto intendersi a tutti gli effetti cessata anche se non materialmente restituita.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- ART. 1 COSTITUZIONE DELLA GARANZIA La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società) con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente nella persona del/la sottoscritto GIANCARLO PICCINNO in qualità di PROCURATORE con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta FER-OL-MET SRL con sede in VIA DELLA PACE N. 20 SAN GIULIANO MILANESE (MI) e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della CITTA' METROPOLITANA DI MILANO in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 717.300,37 (Euro SETTECENTODICIASSETTEMILATRECENTO/37 #)
- ART. 2 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la Ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.
- ART. 3 EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data di assunzione dell'autorizzazione citata in premessa e durata di 5 anni maggiorata di un anno e cioè sino al 31-03-2028

Decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente Garantito tramite dichiarazione scritta dello stesso.

A seguito di presentazione di nuova garanzia, accettata tra le Parti, la presente polizza fidejussoria si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della sottoscritta Società garante, anche qualora la polizza stessa non venga restituita alla Società stessa e anche in assenza della dichiarazione di cui sopra.

La nuova garanzia, che dovrà essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza della presente polizza, prenderà in carico eventuali pendenze a partire dalla data di effetto della suindicata autorizzazione.

L'Ente Garantito potrà avvalersi della presente garanzia per le inadempienze di cui all'art.2 verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia.

Il mancato rinnovo della presente garanzia non potrà, di per sé, essere invocato quale motivo di escussione dell'importo garantito.

ART. 4 - FACOLTA' DI RECESSO - La sottoscritta Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della Garanzia dal 30°(trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la Garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

ST. N. 0

- ART. 5 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla sottoscritta Società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 del Codice Civile, la sottoscritta Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.
- ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la sottoscritta Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
- ART. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la sottoscritta Società, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- ART. 8 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza fidejussoria tra l'Ente Garantito e la sottoscritta Società, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente Beneficiario.

Emessa in MILANO il 14-06-2022

**IL CONTRAENTE** 

LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti : Art. 3 – (Efficacia e durata della garanzia) - Art. 4 – (Facoltà di recesso)

**IL CONTRAENTE** 



#### Seguito polizza n. 2354470

Le condizioni che seguono costituiscono parte integrante della polizza n. 2354470 stipulata nell'interesse di FER.OL.MET. SRL ed a favore di CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONVENUTE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' GARANTE ED IL CONTRAENTE

- Art. 1 Durata La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito al GARANTE. In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.
- Art. 2 Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:
- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

- b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 5, la dichiarazione stessa non avrà in nessun caso effetto retroattivo.
- Art. 3 Informativa Il CONTRAENTE riconosce al GARANTE il diritto di chiedere al BENEFICIARIO notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.
- Art. 4 Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei sequenti eventi:
  - a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
  - b- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
  - c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
  - d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
  - e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto;
  - f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
  - g. inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza:
  - h. mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente e anche di uno solo degli eventuali coobbligati. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

ST. N. 0



- Art. 5 Disciplina delle somme versate Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi di legge o di contratto il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.
- Art. 6 Condotta a seguito dell'escussione della polizza Regresso Il Garante potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.
- Il GARANTE non è tuttavia tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede . CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- **Art. 7 Surroga** Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo nonchè terzi comunque obbligati alle prestazioni garantite.
- Art. 8 Protezione dei dati personali Il Garante si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR
- Art. 9 Anticorruzione Le Parti dichiarano e garantiscono: di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società.

In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.



## Seguito polizza n. 2354470

Art. 10 – Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.

**Art. 11 – Comunicazioni** – Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR /PEC alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Foro Competente –.Per eventuali controversie è competente, a scelta di parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE

Emessa in MILANO il 14-06-2022

IL CONTRAENTE

**IL GARANTE** 

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 –. Durata– Premio comunque acquisito alla Società; Art. 2 –, Liberazione dell'obbligo di pagamento del premio; Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni; Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni; Art. 6 –Regresso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse; Art. 9 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso della Società – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni; Art.10 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà della Società di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento; Ar.11 – Comunicazioni; Art.12 – Foro Competente .

IL CONTRAENTE

ST. N. 0

# coface

SPATIO BIANCO NON TITLE THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF